



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **63** Data: **21/12/2018**

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SANTA SOFIA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DLGS. 175/2016 - APPROVAZIONE

L'anno nel mese di **Dicembre** il giorno **Ventuno**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	S
BOATTINI LUCA	G	SAMPAOLI FRANCO	S
MARIANINI ILARIA	S	PINI PINO	S
GUIDI ISABEL	S	BOSCHERINI ROBERTO	S
NUZZOLO GABRIELE	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	S		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	S	TOTALE PRESENTI	12

Partecipa il Vice Segretario **BETTI TIZIANO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BOSCHERINI ROBERTO, MARIANINI ILARIA, NUZZOLO GABRIELE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta Tiziano Betti.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017, avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA CEDERE / ALIENARE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune di Santa Sofia, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lg. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (Comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

- in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.r.l. Consortile a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l. (**divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile**), preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, coerentemente con la normativa statale e regionale in materia di servizio di trasporto pubblico locale di persone;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 28/11/2018 si è dato indirizzo favorevole al piano di trasformazione della società per l'Affitto società consortile srl in fondazione;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28/09/2017 con cui veniva approvata l'operazione di scissione asimmetrica attraverso la quale la società scissa ATR ha assegnato alla società beneficiaria LTRH una parte del suo patrimonio;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune Santa Sofia alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dalla “Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - SCHEDE SINTETICHE”, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, **Allegato A**);
3. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall’Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:
 - **LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.**
 - **AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE**
 - **LEPIDA S.P.A.**
 - **ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**
 - **HERA S.p.A.**
 - **SOCIETA' PER L'AFFITTO SRL -**
4. di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall’Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:
 - **Alea Ambiente S.p.A.**
 - **Fiera di Forlì S.p.A.**
 - **Forlì Città Solare S.r.l.**
 - **Forlì Mobilità Integrata S.r.l.**
 - **Forlifarma S.p.A.**
 - **HERA S.p.A.**
 - **Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.**
 - **SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.**
 - **Start Romagna S.p.A.**
 - **TECHNE Soc. Cons. a r.l.**
 - **Unica Reti S.p.A.**
 - **Plurima S.p.A.**
5. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della razionalizzazione periodica allegate:
 - **Fiera di Forlì S.p.A.;**
 - **Forlì Città Solare S.r.l.;**
 - **Forlì Mobilità Integrata S.r.l.;**
 - **Plurima S.p.A.;**
6. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. di prendere atto degli effetti della scissione parziale e proporzionale di ATR Soc. Cons. a.r.l. che, da un lato ha determinato la nascita di Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile (avvenuta tramite la scissione di ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.r.l. Consortile a favore della società AMBRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.), dall'altro, ha determinato il trasferimento degli elementi attivi e passivi di pertinenza dei comuni del Comprensorio Forlivese, del patrimonio della società scissa ATR, unitamente alle attività ad essa afferenti, alla società beneficiaria Livia Tellus Romagna

Holding, con decorrenza 01/01/2018 e, pertanto, da tale data risulta cessata la partecipazione del comune di Premilcuore in ATR;

8. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
9. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
10. di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Vice Segretario
F.to BETTI TIZIANO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **28/12/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **28/12/2018**

Lì **28/12/2018**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI